

PIANO DEGLI INTERVENTI PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN EMILIA-ROMAGNA

In attuazione del Piano Nazionale per l'accoglienza dei migranti previsto dall'Accordo Stato Regioni Enti Locali del 6 aprile 2011, licenziato dalla Cabina di regia Regionale il 20 maggio 2011.

Con successive comunicazioni (rif. 29 aprile Dip /0000260, 4 maggio Dip/0000446, 7 maggio EME/0000640) il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli in qualità di Commissario Delegato ex DPCM N. 3933/2011 per l'emergenza immigrazione dal Nord Africa ha fornito indicazioni relativamente alla assistenza da prevedere per i richiedenti asilo "provenienti dai Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale a seguito delle situazioni di instabilità politica ed economica verificatesi o in atto nei territori di origine".¹

Nel merito l'indicazione è stata quella di "garantire un trattamento analogo a quello riservato dal Ministero dell'Interno ai soggetti ospitati nei Centri di Accoglienza Richiedenti Asilo (CARA) " e pertanto di prendere come "base di riferimento per le tipologie di prestazioni rientranti nell'assistenza" quelle indicate in uno Schema di capitolato di appalto dal Ministero dell'Interno nel 2008.²

Dato atto che tale indicazione introduce elementi di chiarezza in riferimento agli interventi da prevedere, occorre però contestualizzare le suindicate indicazioni a partire da due caratteristiche che oggettivamente differiscono rispetto alle modalità di accoglienza dei CARA:

- **la tempistica e continuità** degli interventi, in quanto i CARA sono strutture istituzionalmente preposte ad una accoglienza breve e transitoria (20-35 giorni)³, mentre le persone richiedenti asilo ospitate nelle strutture di accoglienza godranno probabilmente di una permanenza significativamente superiore a sei mesi (tempo di attesa dell'esito della richiesta asilo e successivo tempo per definire un progetto di uscita).
- **la dimensione tipica delle strutture di accoglienza**, in quanto i CARA sono strutture ospitanti anche diverse centinaia di persone, mentre la Cabina di Regia regionale ha scelto per una accoglienza territorialmente decentrata e per una presa in carico di piccoli gruppi (10-20 persone).

In questo senso, **gli interventi minimi** che vanno garantiti, e che sono previsti nei CARA, dalle strutture che accolgono i richiedenti protezione internazionale attengono a:

- vitto e alloggio;
- vestiario e igiene personale;
- orientamento, informazione legale e assistenza nella procedura per la richiesta di protezione internazionale tramite operatori con specifiche competenze in materia;
- mediazione linguistica culturale;
- orientamento e accompagnamento ai servizi sociali;

¹ Così sono definiti gli stranieri destinatari del Piano Nazionale per l'accoglienza a cui vanno aggiunti e distinti, sempre come destinatari del Piano, i migranti che hanno beneficiato del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art.20 del d.lgs. 286/98.

² Schema di capitolato di appalto per la gestione dei centri di primo soccorso e di assistenza per i centri di accoglienza, centri di accoglienza per i richiedenti asilo e centri di identificazione ed espulsione del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione- approvato con DM 21 novembre 2008 (disposizioni inerenti i CARA).

³ I CARA sono strutture nelle quali viene inviato e ospitato per un periodo variabile di 20 o 35 giorni lo straniero richiedente asilo privo di documenti di riconoscimento o che si è sottratto al controllo di frontiera, per consentire l'identificazione o la definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato. (DPR 303/2004- D.Lgs 28/1/2008 n.25).

- orientamento e accompagnamento ai servizi sanitari e per iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;
- accompagnamento all'iscrizione scolastica dei minori;
- accessibilità a percorsi per l'insegnamento della lingua italiana.

Una parte degli interventi suindicati possano essere realizzati attraverso la valorizzazione e la messa in rete delle professionalità ed esperienze maturate nell'ambito degli interventi ordinariamente programmati dagli Enti Locali e dal privato sociale per la integrazione sociale dei cittadini stranieri attraverso forme di collaborazione anche di ambito distrettuale e provinciale.

In linea con le indicazioni di gestione per i CARA, si ravvisa poi l'opportunità di poter utilizzare parte della quota assegnata per fornire agli ospiti buoni economici spendibili per circoscritte tipologie di beni al fine di garantire un miglior utilizzo delle risorse e incentivare percorsi di graduale autonomia e responsabilizzazione dei beneficiari.

Particolare importanza si ravvisa alla possibilità di orientare i beneficiari verso attività di integrazione sociale quali, ad esempio, quelle realizzate dalle associazioni di volontariato del territorio, come pure la possibilità di attivare tirocini formativi e/o di orientamento. I servizi per l'impiego provinciali sono competenti all'avvio dei tirocinanti presso le imprese e le Pubbliche Amministrazioni. L'azienda o ente ospitante deve però assumere a proprio carico l'assicurazione INAIL.

Per attivare quanto proposto va condiviso e sottoscritto un **Patto di accoglienza**,⁴ nel quale il soggetto gestore si impegna a garantire accoglienza ed una serie di servizi ed il beneficiario si impegna ad una permanenza attiva e partecipativa, compresa la proposta di integrazione sociale nel volontariato tramite i tirocini, operando così per il raggiungimento di obiettivi condivisi e nel rispetto delle regole.

L'accoglienza di norma ha durata massima di sei mesi rinnovabile su esplicita e motivata richiesta dal Soggetto gestore.

⁴ Un modello di riferimento è senz'altro il Modello di contratto di accoglienza previsto in allegato al Manuale Operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale (consultabile presso il sito Ministero dell'Interno http://www1.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0405_manuale.pdf).